

Parere Prot. n. 02617/1.3.16 del 23.02.10¹: agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina

Il Comune chiede di conoscere se le agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina, ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, siano applicabili alle pratiche presentate entro il 31 dicembre 2009 ed a quelle, presentate precedentemente, per le quali è stata rilasciata attestazione provvisoria nel corso 2009.

Un tanto per la corretta gestione dei procedimenti di rilascio, da parte del Comune medesimo², delle attestazioni e certificazioni previste dalla l. 604/1954, atteso che la Finanziaria statale per il 2010 non ha previsto la proroga delle predette agevolazioni.

Si premette che in sede di conversione del dl 194/2009 (cd. Decreto milleproroghe), licenziato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera, è stato inserito, all'art. 2, il comma 4 bis contenente la previsione della proroga delle agevolazioni in parola dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge stesso fino al 31 dicembre 2010.

Al fine di fornire un chiarimento circa le tempistiche previste dalla normativa di settore in modo da conformarvi la connessa attività dell'ente, in via meramente collaborativa, si forniscono le seguenti osservazioni.

La l. 604/1954 prevede tre momenti alternativi in cui, per poter ottenere le agevolazioni in argomento, gli acquirenti, i permutanti e gli enfiteuti debbono produrre la certificazione richiesta e, precisamente:

- sub art. 3 è prevista la produzione del certificato contestualmente alla registrazione dell'atto;
- sub art. 4 è prevista la possibilità di produrre, contestualmente alla registrazione dell'atto, una attestazione provvisoria da cui risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio della certificazione. In tal caso le agevolazioni sono concesse all'atto della registrazione ma, entro un anno, dovrà essere prodotto il certificato definitivo attestante la sussistenza dei requisiti, sin dal momento della stipula dell'atto;
- sub art. 5 è previsto che, qualora sia fatta esplicita dichiarazione nell'atto di voler conseguire le agevolazioni in oggetto ma non siano stati prodotti, contestualmente alla registrazione dell'atto, né il certificato né l'attestazione provvisoria summenzionati, le agevolazioni non vengano immediatamente applicate ma non è precluso il diritto al rimborso qualora, nel termine triennale di prescrizione, venga presentata apposita domanda all'Agenzia del territorio competente (precedentemente ufficio del registro) corredata dal prescritto certificato rilasciato dal Comune.

Dal tenore dell'art. 6, comma 1,³ della l. 604/1954, si evince, quindi, che le agevolazioni per la piccola proprietà contadina sono applicabili con riferimento al momento della stipula dell'atto, indipendentemente dallo stato delle pratiche relative alla certificazione stessa.

Il Comune, pertanto, sarà tenuto a provvedere al rilascio delle attestazioni e certificazioni in argomento relativamente a tutti gli atti stipulati sotto la vigenza della normativa di favore, in modo da consentire, agli aventi diritto, l'ottenimento delle agevolazioni in oggetto per le quali, come già detto, a norma dell'art. 5 della l. 604/1954, potrà essere richiesto il rimborso entro il triennio successivo alla stipulazione dell'atto.

¹ La banca dati dei pareri è raggiungibile all'indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/>.

² I procedimenti relativi al rilascio delle certificazioni propedeutiche all'ottenimento delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina sono stati trasferiti ai Comuni dall'art. 7, comma 1, lett. d) della l.r. 24/2006, a far data dal 1 gennaio 2007.

³ Il comma 1 dell'articolo 6 della l. 604/1954 recita: "Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1960".